

L'ACRONIMO

Decreto del **P**residente del **C**onsiglio dei **M**inistri.

COS'È E COME FUNZIONA

È un atto amministrativo che può essere emanato solo dal Presidente del Consiglio, senza la necessità di essere convertito in legge o beneficiare dell'approvazione da parte delle due Camere del Parlamento.

Formalmente è un atto di secondo di grado, poiché nella gerarchia giuridico-istituzionale sono di rango inferiore rispetto alla legge, con cui non deve entrare in conflitto e a cui deve essere sottoposta.

Il DPCM è un atto amministrativo e non ha forza di legge.

DIFFERENZA TRA DL E DPCM

I DPCM sono atti rapidi e quindi particolarmente adatti alle situazioni di emergenza che non coinvolgono il Parlamento, e quindi sono espressione della volontà della sola maggioranza politica, azzerando il dialogo con l'opposizione.

Il DL (decreto legge) assicura invece il dialogo e la collaborazione con l'opposizione, e dunque strumento ideale per una Repubblica Parlamentare come l'Italia. Il DL parte sempre da un atto di Governo, o ma deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, a pena di decadenza. Inoltre entrambe le Camere possono apporre emendamenti modificativi o aggiuntivi e stimolare il coinvolgimento dell'opposizione.

RAPPORTO TRA DL E DPCM

Il DPCM per avere fondamento legale deve poggiare su una legge o su un decreto legge: in tal senso, i numerosi DPCM emanati sino a oggi trovano forza nel DL "Io resto a casa", approvato dalla maggioranza parlamentare lo scorso marzo e il DL "Semplificazioni" di agosto 2020.

DPCM E COSTITUZIONE ITALIANA

La natura di fonte secondaria del diritto fa sì che il DPCM non possa derogare né alla Costituzione né agli atti aventi forza di legge, che si collocano in una posizione subordinata nella gerarchia delle fonti.

Secondo l'articolo 25 della Costituzione, non è possibile affidare a un decreto ministeriale né a un DPCM un'incriminazione penale. Tale articolo, infatti, al secondo comma sancisce che "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".

LO STATO DI EMERGENZA

Lo "Stato di emergenza" non è contemplato dalla Costituzione Italiana. La Costituzione italiana prevede solamente la deliberazione dello "*stato di guerra*" da parte delle Camere (all'articolo 78) con il quale il Parlamento conferisce al Governo i poteri necessari ad affrontare possibili conflitti bellici.

Nessun riferimento, quindi, a crisi economiche, sanitarie o catastrofi naturali nella Legge fondamentale dello Stato. Altresì vero che all'articolo 77 i padri costituenti hanno previsto la possibilità in capo al Governo di adottare provvedimenti provvisori con forza di legge attraverso il DL (decreto legge) e non tramite DPCM in "*casi straordinari di necessità e urgenza*".

Lo Stato d'emergenza è disciplinato dalla legge ordinaria - la numero **225/1992** - che ne stabilisce la durata (12 mesi, prorogabili per altri 12 mesi) e i requisiti necessari. È proclamato "al verificarsi

o nell'imminenza di calamità naturali o eventi connessi all'attività dell'uomo in Italia". Esempi tipici sono le calamità naturali come terremoti e alluvioni, disastri ambientali, epidemie.